

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 150 def.
Bruxelles, 18.04.1994

94/ 0067(CNS)

RELAZIONE COMPLEMENTARE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE IN ITALIA

(presentato dalla Commissione)

Proposta modificata di

94/ 0067(CNS)

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE COMPLEMENTARE
IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE
IN ITALIA

1. Nella relazione COM(94) 64 def. adottata il 2 marzo u.s., la Commissione ha affermato (punto 14) che i controlli sulle quote individuali assegnate ai produttori di latte in Italia avrebbero dovuto essere portati a termine entro la fine del mese di marzo allo scopo di permettere di notificare le quote da assegnare ai produttori per l'inizio della campagna 1994/95.

Nella relazione veniva altresì sottolineato (punto 27) che l'importo complessivo delle quote inizialmente assegnate per il 1993/94 (12,1 milioni di t) era già stato ridotto di 0,6 milioni di t in seguito ai primi controlli.

2. Tenendo fede agli impegni assunti, il 22 marzo le autorità italiane hanno presentato alla Commissione i risultati definitivi dei controlli effettuati sulla produzione del 1988/89, 1991/92 e 1993/94 per ogni produttore al quale erano state inizialmente assegnate quote (per un totale di 165 000 produttori).

I servizi del FEOG hanno verificato minuziosamente i risultati relativi a ciascuna voce, prima a Bruxelles e poi a Roma. Va rammentato che detti servizi, in alcune occasioni con l'aiuto del Controllo Finanziario, avevano partecipato anche, a più riprese nel 1993, ai controlli effettuati presso i produttori per verificare l'accuratezza dei controlli compiuti sotto la responsabilità dell'AIMA.

Le cifre sulle quali si può oggi adottare una decisione e l'interpretazione che si può ricavarne sono state oggetto di un accordo formale comune tra il Ministro italiano dell'Agricoltura e il Commissario dell'Agricoltura, raggiunto l'11 aprile scorso a Bruxelles.

3. In sintesi la situazione attuale è la seguente:
 - i) il quantitativo che può essere ripartito tra i produttori per la campagna 1994/95, conformemente alla legge italiana in merito all'applicazione delle quote, ammonta complessivamente a 9 632 030 t (di cui 455 389 t per le vendite dirette).

[REDACTED]

Tale cifra, che va confrontata con l'importo iniziale delle quote assegnate (11,472 milioni di t) si ottiene tenendo conto delle riduzioni operate in seguito a cessazioni dell'attività, a programmi di riscatto e ai vincoli posti dalla normativa italiana.

- ii) La severità della legge italiana - possono infatti essere ammessi al beneficio di una quota soltanto i produttori in grado di fornire ai controllori la prova fiscale documentata delle proprie consegne e/o vendite e soltanto per i quantitativi in questo modo accertati - ha escluso dal beneficio di una quota tutta una serie di produttori, oppure ha comportato la concessione di quote ai produttori solo per una parte della loro produzione.

Ai suddetti produttori possono inoltre aggiungersi altri produttori non censiti dall'UNALAT, a cui pertanto non sono state attribuite quote e che probabilmente hanno i requisiti per beneficiarne.

Quest'ultima produzione potrebbe aggirarsi tra il 5 e il 10% delle quote, ossia oscillare tra le 500 000 e 1 milione di t.

Sono già stati presentati vari ricorsi (circa 3 000) e molto probabilmente il governo italiano dovrà affrontarne altri una volta che saranno assegnate le quote per la campagna 1994/95.

4. La Commissione prende atto del fatto che l'Italia ha attualmente compiuto i progressi attesi nell'applicazione delle quote nel settore del latte e constata che i controlli compiuti dall'Italia e verificati dal FEOG permettono oggi di riconsiderare la situazione in una prospettiva nuova. La Commissione propone pertanto al Consiglio di approvare, per il periodo 1994/95, un quantitativo globale garantito di 9 632 030 t, al quale si aggiunge una riserva specifica di 298.030 t⁽¹⁾, per poter assegnare, se necessario, quantitativi di riferimento ai produttori che hanno presentato ricorso nei confronti dell'amministrazione nazionale a seguito della revoca dei loro quantitativi di riferimento. Tale assegnazione eventuale verrà effettuata con l'accordo della Commissione e nella misura in cui le istanze dei produttori siano accolte.

(1) Per un quantitativo complessivo di 9.930.060 t.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)



RELAZIONE

Il 24 marzo 1994, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento intesa a modificare i quantitativi globali garantiti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a partire dal 1° aprile 1994.

Poiché la Commissione ha successivamente adottato un regolamento recante adattamento tecnico di tali quantitativi, per tener conto dei cambiamenti intervenuti nel modo di commercializzazione nel corso del periodo 1993/94, occorre tener conto dei suddetti adattamenti, applicabili a partire dal 1° aprile 1993, all'atto della fissazione dei quantitativi globali per il periodo 1994/95 e i periodi successivi.

Inoltre, è opportuno tener conto dei controlli approfonditi che sono stati recentemente completati in Italia e migliorare, per il periodo 1994/95, il quantitativo globale garantito per le consegne, rispetto alla proposta iniziale della Commissione, di un importo che comprende una riserva specifica utilizzabile a determinate condizioni.

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un
prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari

Il 24 marzo 1994, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di cui all'oggetto.

Con il regolamento (CE) n. 617/94 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 80 , sono stati adattati a partire dal 1° aprile 1993 i quantitativi globali garantiti fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio. Inoltre, è opportuno tener conto dei risultati dei controlli approfonditi che sono recentemente stati completati in Italia. È pertanto necessario modificare come segue la proposta iniziale della Commissione:

- 1) Al terzo considerando, seconda frase, i termini "questi ultimi Stati membri" sono sostituiti dai termini "questi tre Stati membri" e i termini "nel caso della Grecia" sono sostituiti dai termini "nel caso dell'Italia e della Grecia"; nella terza fase dello stesso considerando, i termini "per la Grecia" sono sostituiti dai termini "per l'Italia e la Grecia".
 - 2) Il testo del quarto considerando è sostituito dal seguente:

"considerando che i controlli effettuati in Italia hanno interessato l'insieme dei produttori lattiero-caseari e hanno permesso pertanto di riconfermare, con cognizione di causa, l'aumento del quantitativo globale garantito accordato per il periodo 1993/94 anche per il periodo 1994/95; che, tuttavia, è opportuno riservare una parte di tale aumento, pari a 298.030 tonnellate, per assegnare, se necessario, alcuni quantitativi di riferimento ai produttori qualora siano soddisfatte determinate condizioni;"
- 2bis) Nel quinto considerando, ultima frase, la cifra "550 000 t" è sostituita da "900 000 t".

3) All'articolo 1 della proposta:

- la tabella figurante nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituita dalla seguente:

" (tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 066 337	244 094
Danimarca	4 454 459	889
Germania ⁽¹⁾	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 200 000	366 950
Francia	23 637 283	598 515
Irlanda	5 233 805	11 959
Italia	9 212 190	717 870
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 983 195	91 497
Portogallo	1 804 881	67 580
Regno Unito	14 247 283	342 764

- (1) di cui 6 244 566 t per le consegne ad acquirenti stabiliti sul territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per le vendite dirette nei nuovi Länder."

- il testo della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dal seguente:

"b) per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995 e per i periodi successivi:

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 035 674	241 653
Danimarca	4 409 914	880
Germania ⁽¹⁾	27 487 130	99 038
Grecia	619 725	4 483
Spagna	5 148 000	363 281
Francia	23 400 910	592 530
Irlanda	5 181 467	11 839
Italia	9 120 068	710 691
Lussemburgo	265 417	941
Paesi Bassi	10 873 363	90 582
Portogallo	1 786 832	66 904
Regno Unito	14 104 810	339 336

- (1) di cui 6 182 120 t per le consegne ad acquirenti stabiliti sul territorio dei nuovi Länder e 8 713 t per le vendite dirette nei nuovi Länder."

[REDACTED]

L'aumento dei quantitativi globali per le consegne per il periodo 1993/94 è acquisito per la Spagna e viene riconfermato, per il periodo 1994/95, per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale consegne per l'Italia comprende una riserva di 298.030 tonnellate destinata ad assegnare, se necessario e con l'accordo della Commissione, quantitativi di riferimento ai produttori che hanno fatto ricorso nei confronti dell'amministrazione nazionale contro la revoca dei propri quantitativi di riferimento e le cui istanze siano state accolte. Prima dell'inizio del periodo 1995/96, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione corredata di proposte in merito all'opportunità di mantenere, per detto periodo e nel corso dei periodi successivi, l'aumento a favore della Grecia e l'ammontare dell'aumento a favore dell'Italia."

COM(94) 150 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-156-IT-C

ISBN 92-77-67713-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo